



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

Circ. n. 217/XIX Sess.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

30/03/2018 U-rsp/2297/2018



Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro sedi

Alle Federazioni e/o
Consulte degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi

**Oggetto: Informativa attività RPT all'interno dell'Osservatorio Nazionale della
ricostruzione post sisma 2016.**

Cari Presidenti,

come noto, dallo scorso mese di luglio 2017 sono state avviate le attività dell'Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016, a cui partecipano 4 membri titolari e 4 supplenti, delegati della Rete Professioni Tecniche. Nell'ambito degli 8 incontri sin qui svolti i rappresentanti della Rete hanno potuto fornire contributi per facilitare e snellire le procedure legate alla ricostruzione post sisma.

Diverse sono state le criticità affrontate nel corso degli incontri e, in particolare, si vuol dare adeguato risalto **alla questione legata alla decurtazione applicata ai corrispettivi**, spettanti al professionista che effettua prestazioni professionali per gli interventi di ricostruzione relativi agli eventi sismici dell'Italia Centrale avvenuti nel 2016, mediante l'applicazione di un ribasso della stessa misura di quello effettuato dall'Impresa Esecutrice dei lavori. Su tale punto, a parere della Rete, l'interpretazione non risulta giustificata: **il corrispettivo di un professionista**, infatti, deve derivare dall'applicazione delle percentuali, nel caso specifico del terremoto 2016, del Protocollo d'Intesa tra il Commissario Straordinario e la Rete Professioni Tecniche, **sull'importo lordo dei lavori** e, quindi, indipendente dal ribasso offerto dall'impresa in sede di gara per l'esecuzione. Per tali motivazioni, il metodo di assoggettare, da parte degli Uffici della Ricostruzione, i corrispettivi del professionista al ribasso d'asta offerto dall'Impresa, è errato e tale criticità, infatti, è stata evidenziata al punto 17 delle "Proposte per il miglioramento del processo di ricostruzione degli edifici privati colpiti dal sisma 2016" (allegato alla presente).

Tale questione è stata più volte segnalata all'attenzione dei componenti dell'Osservatorio Nazionale, non ultima in data 06/12/2017, il cui verbale della riunione recita: *"L'ing. Solustri ribadisce che la questione del computo delle parcelle per la progettazione viene sollevata frequentemente dai professionisti. Correttamente, le spese tecniche di progettazione dovrebbero essere calcolate sul computo metrico da prezzo unico e non su quello ribassato dopo l'offerta dell'impresa aggiudicataria, mentre le*

spese di direzione dei lavori vanno computate sull'importo effettivamente liquidato (sottintendendo sempre al lordo del ribasso)". Tale interpretazione, seppur approvata unanimemente dai componenti dell'Osservatorio, non ha ancora avuto risvolti concreti in sede di U.S.R., permanendo una indeterminazione ed una disparità di applicazione a seconda dell'ambito territoriale nel quale il professionista è chiamato ad operare.

Altra criticità sulla quale è stata spesso posta l'attenzione dell'Osservatorio è quella relativa al seguente quesito: "**...se l'importo delle spese tecniche concesso sia comprensivo del contributo previdenziale integrativo o meno...**". Sul punto occorre prendere le mosse dal paragrafo §3 dell'art. 7 del protocollo d'intesa allegato sub A) all'Ordinanza n. 29 /2017, che ricalca fedelmente quanto statuito dalla stessa norma presente nel precedente protocollo.

Com'è noto, l'art. 7 detta in via generale la "Disciplina delle spese tecniche" ed, al paragrafo §3 cit., dispone: "*Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 2 (onorari comprensivi delle spese) è riconosciuto nelle percentuali indicate in base alla tipologia delle attività ed agli importi dei lavori descritti nel successivo articolo 8, e viene quantificato al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali*"


La previsione trova conferma nello schema di contratto-tipo costituente l'Allegato C) all'Ordinanza n.29/2017, che al paragrafo §11 dell'art. 6, intitolato "Termini e compensi per l'espletamento dell'incarico", recita: "*Il compenso riconosciuto al Professionista, come determinato ai sensi dei precedenti paragrafi §6, §7 e §8, deve intendersi comprensivo di tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'incarico ed al netto degli oneri accessori di legge (esemplificativamente: contributo integrativo previdenziale ed IVA) e degli eventuali ulteriori oneri sopravvenuti, in forza di specifica disposizione di legge o regolamentare, alla sottoscrizione del presente contratto e dovuti al momento dell'emissione della fattura*".

L'auspicio è che, nell'ambito delle conseguenti attività dell'Osservatorio Nazionale della ricostruzione post sisma 2016, si possa tenere in giusta considerazione quanto più volte segnalato e largamente accettato in sede di riunione dell'Osservatorio, al fine di rendere maggiormente chiaro, anche agli Uffici a cui compete l'esecuzione delle indicazioni provenienti dalla Struttura Commissariale, la corretta applicazione delle spese tecniche per i professionisti.

In allegato alla presente Circolare, per opportuna conoscenza, si invia il Protocollo d'Intesa firmato in data 22/06/2017 ed il citato contributo inviato alla Struttura Commissariale in data 01/08/2017.

Cordiali saluti.

CONSIGLIERE SEGRETARIO
Ing. Angelo Valsecchi



IL PRESIDENTE
Ing. Armando Zambrano

